

ALLEGATO I**SCHEMA DI CONVENZIONE****TRA**

REGIONE LAZIO (di seguito denominata “Regione”) - C.F. 80143490581, rappresentata dalla Direttrice della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Politiche per l’Occupazione e Autorità di Gestione (di seguito “AdG”) del Programma Regione FSE+ Regione Lazio 2021-2027, Avv. _____, nata a _____, il _____ e domiciliata per la sua carica presso la Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma

E

ROMA CAPITALE - C.F. _____ con sede legale in Via Capitan Bavastro 94 - 00154 Roma, rappresentata dalla Direttrice della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico Dott.ssa _____ nata a _____, il _____ domiciliata per la carica presso _____

congiuntamente anche, le “Parti”

CONSIDERATO CHE

- La Regione Lazio intende proseguire la collaborazione con Roma Capitale nell’ambito dell’intervento “Atelier ABC (Arte Bellezza Cultura)”, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative turistico-culturali, volte a garantire la piena valorizzazione e fruibilità del patrimonio archeologico, artistico e monumentale;
- i “Progetti scuola ABC” rispondono pienamente alle finalità regionali di valorizzazione territoriale e di contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni culturali e iniziative di confronto e approfondimento dedicate alle Scuole secondarie di II grado, agli istituti professionali, gli Enti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Centri di Formazione Professionale (CFP) del territorio regionale;
- La Regione Lazio con nota prot. n.1087825 del 04 novembre 2025 ha invitato Roma Capitale - Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico - a trasmettere una proposta progettuale finalizzata al rinnovo della collaborazione per la realizzazione dei “Progetti Scuola ABC” per l’anno scolastico 2026/2027, contenente l’articolazione delle relative attività e i costi previsti per la realizzazione delle stesse;
- Roma Capitale - Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico, con nota acquisita al protocollo regionale in data 17 luglio 2026 n. 0757308, ha trasmesso all’AdG il progetto esecutivo relativo all’annualità 2026-2027 per le attività concernenti i “Progetti Scuola ABC”; tale documento comprensivo di cronoprogramma e piano finanziario definisce le modalità operative e le azioni di dettaglio per lo svolgimento dell’intervento

oggetto della presente Convenzione;

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato, contestualmente al presente Schema di Convenzione, il Progetto presentato da Roma Capitale - Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico;
- Roma Capitale, per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili dell'iniziativa si attiene alle disposizioni dell'AdG del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio;
- ritenuto, pertanto, necessario disciplinare i rapporti tra Regione Lazio e Roma Capitale definendo i reciproci diritti e obblighi ai fini della realizzazione dei "Progetti Scuola ABC";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse ed allegati)

1. Le premesse e l'allegato Progetto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione Lazio e Roma Capitale relativamente alla realizzazione dei "Progetti Scuola ABC", nell'ambito dell'Azione Cardine 9 "Atelier ABC (Arte Bellezza Cultura)", che prevede la realizzazione di interventi integrati per la valorizzazione culturale e la promozione turistica del territorio, attività seminariali e di apprendimento per studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
2. Oggetto della presente Convenzione, è pertanto l'intervento denominato "PROGETTI SCUOLA ABC", articolato nelle seguenti azioni di dettaglio:
 - "A spasso con ABC - Un altro sguardo";
 - "Cinema Storia & Società - Dentro l'immagine";
 - "Il senso delle parole - La forza del racconto";
 - "Le Masterclass di ABC - Conoscere, capire, immaginare".

Art. 3 (Disciplina del rapporto)

1. Roma Capitale, anche attraverso il soggetto attuatore Zètema, in qualità di Beneficiario, dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nelle premesse e, in particolare, i Regolamenti (UE) nonché i relativi regolamenti di esecuzione e i regolamenti delegati, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente.
2. Roma Capitale, anche attraverso il soggetto attuatore Zètema, in qualità di Beneficiario, dichiara inoltre, di conoscere la normativa UE, nazionale e regionale vigente inerente ai costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di informazione e pubblicità e si impegna a rispettarla integralmente.

3. Roma Capitale, in qualità di Beneficiario, accetta la supervisione/controllo dell'AdG sullo svolgimento delle attività.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, Roma Capitale, anche attraverso il soggetto attuatore Zètema, in qualità di Beneficiario, opera nel pieno rispetto:
 - del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo - SIGECO, il quale descrive le funzioni e le procedure in atto per l'Autorità di Gestione (AdG);
 - del "Manuale delle procedure dell'AdG/OOI";
 - della "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2021-2027 (FSE+) e l'attuazione del PR 2021-2027" approvata con Determinazione Dirigenziale G04128 del 28 marzo 2023;
 - di ogni altro atto approvato dall'AdG e dalla Giunta Regionale, in relazione alla gestione ed attuazione del PR FSE+.

Art. 4

(Durata e modifiche della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha efficacia per diciassette mesi a partire dalla data di sottoscrizione, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, e garantirà i servizi di cui all'oggetto per assicurare il corretto svolgimento delle attività relative ai "Progetti Scuola ABC" per l'anno scolastico 2026-2027.
2. Roma Capitale, anche attraverso il soggetto attuatore Zètema si impegna, anche oltre la data ultima al completamento delle attività affidate con il presente atto, con particolare riguardo alla chiusura amministrativa e finanziaria delle stesse e alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da effettuarsi entro sessanta giorni dal termine di scadenza della Convenzione.
3. La durata degli interventi intercorre tra la data di sottoscrizione della presente Convenzione e il termine di scadenza della stessa.
4. Roma Capitale, anche attraverso il soggetto attuatore Zètema. si impegna, altresì, ad informare l'AdG, per l'intera durata del Progetto, dell'avvio operativo delle attività progettuali a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, specificando anche la calendarizzazione delle attività previste dal progetto.
5. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma congiunta della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Politiche per l'Occupazione (AdG) e da Roma Capitale, in qualità di Beneficiario.

Art. 5

(Funzioni dell'Autorità di Gestione)

1. L'AdG del PR FSE+ fornisce indicazioni e informazioni strategiche e operative rispetto alle quali Roma Capitale deve conformarsi nell'esecuzione delle attività previste dal Progetto.
2. L'AdG provvede inoltre:

- ad emettere gli atti di impegno contabile, ad effettuare i pagamenti secondo le scadenze e le modalità previste al successivo art. 8;
- ad effettuare i controlli di I livello sulle attività e le spese concernenti il progetto approvato, anche in loco presso il beneficiario, al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi; le operazioni saranno pertanto, sottoposte a Controllo di I livello da parte dell'Area Controllo dell'AdG, compilando le apposite Check list;
- a trasmettere a Roma Capitale gli esiti provvisori del Controllo di I livello per l'attivazione del successivo contraddittorio;
- ad esaminare eventuali controdeduzioni presentate da Roma Capitale ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese;
- a fornire a Roma Capitale tutte le informazioni e i dati utili alla corretta esecuzione dei compiti ad esso affidati;
- a fornire il SI.GE.CO, il Manuale delle Procedure e le specifiche concernenti il sistema di monitoraggio del PR FSE+;
- ad alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del PR FSE+ "SIGEM" con tutte le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza e veridicità.

Art. 6

(Obblighi di Roma Capitale)

1. Roma Capitale si impegna a dare attuazione alle attività previste dal Progetto nei termini e nelle modalità stabiliti dalla presente Convenzione e secondo la normativa UE, nazionale e regionale vigente in materia di fondi strutturali e nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e in materia di contratti pubblici.
2. Roma Capitale, nel dare attuazione alla presente Convenzione:
 - utilizza i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027;
 - effettua le attività di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 (Articolo 50 e All. IX) e gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così come stabilito dall'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1057/2021;
 - si impegna a fornire all'AdG del PR FSE+ ai fini delle informative da presentare al Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione del Piano ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) n. 2021/1060; con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di Sorveglianza, l'AdG può richiedere a Roma Capitale ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate;
 - assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo dall'AdG del PR FSE+, secondo il protocollo di colloquio attualmente in uso;
 - si impegna ad assicurare, anche presso i destinatari, gli enti e organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività,

- agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del progetto, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- si impegna a fornire all'AdG del PR FSE+ tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per gli adempimenti in capo all'AdG inerenti allo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PR;
 - si impegna a rispettare tutte le disposizioni applicabili alle loro operazioni, secondo quanto previsto dalle Direttive per la rendicontazione (Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, del 28 marzo 2023, n. G04128, recante Approvazione della "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027", che abroga la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012);
 - fornisce all'AdG del PR FSE+ i dati utili a elaborare le previsioni di impegno e le previsioni di spesa con cadenza periodica, al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse;
 - si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi;
 - si impegna ad accettare la vigilanza dell'AdG sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli;
 - si impegna a comunicare all'ufficio regionale competente l'avvio delle attività entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
 - si impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti dalla presente Convenzione nel rispetto della normativa UE, nazionale e regionale; per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori trenta giorni;
 - si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio della Regione Lazio, al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati secondo e a rispettare le modalità e la tempistica di conservazione di cui all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - si impegna a produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione del progetto finanziato;
 - si impegna a realizzare l'intervento finanziato e autorizzato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel Progetto esecutivo; ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest'ultima autorizzata;
 - si impegna a fornire i dati dell'attività finanziata, utilizzando i supporti informatici

- predisposti dall'AdG regionale;
- si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria del progetto sul Sistema Regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l'attività realizzata coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema;
 - è consapevole degli obblighi UE di comunicazione che investono la Regione Lazio e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti e della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'Amministrazione;
 - prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte all'art. 8;
 - si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell'intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN IT03M0200805255000400000292 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione parte finanziamento non utilizzato del Progetto esecutivo finanziato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____";
 - assume la responsabilità per tutto quanto concerne la realizzazione del Progetto esecutivo in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi;
 - solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione; la responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo a Roma Capitale che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere;
 - si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e tutti i dati forniti per la realizzazione del presente Progetto esecutivo saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché a quelle del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);
 - comunica all'AdG del PR FSE+ tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
 - fornisce, sulla base delle richieste avanzate dall'AdG del PR FSE+, la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a queste assegnati dai regolamenti europei;
 - collabora con l'AdG del PR FSE+ per l'esame delle risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG del PR FSE+.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

- I. Le risorse finanziarie per la copertura dei costi derivati dalla attività oggetto della presente Convenzione, per la somma complessiva di € 700.000,00, come indicato nel Progetto, sono individuate nei capitoli del PR FSE+ 2021-2027.

Art. 8 (Erogazione delle risorse)

- I. L'Autorità di gestione provvederà al trasferimento delle risorse a Roma Capitale, prevedendo due rate, come di seguito indicato:
 - prima erogazione pari al 40% dell'importo complessivo a seguito della sottoscrizione della Convenzione;
 - seconda erogazione pari all'ulteriore 60% dell'importo complessivo, previa presentazione di un rendiconto delle spese sostenute pari ad almeno il 90% dell'importo erogato a titolo di prima erogazione. Per l'erogazione di tale quota deve essere presentata una relazione sulle attività svolte, allegando eventuali prodotti realizzati, una relazione riportante gli esiti degli autocontrolli svolti da Roma Capitale sulla spesa rendicontata e la trasmissione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, aggiornati al momento della richiesta, secondo le modalità e la tempistica definita dall'AdG. Gli importi saranno erogati a seguito dell'esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall'AdG.
2. Alla conclusione delle attività progettuali, in seguito dell'esito dei controlli di I livello effettuati dall'AdG, Roma Capitale dovrà restituire eventuali economie o importi non riconosciuti afferenti alla realizzazione del progetto.

Art. 9 (Modalità di rendicontazione)

1. Roma Capitale, anche attraverso il soggetto attuatore Zètema, in qualità di Beneficiario, si impegna a realizzare gli interventi finanziati nei termini e con le modalità descritte. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest'ultima autorizzata.
2. In sede di domanda di rimborso per la seconda erogazione, Roma Capitale, in qualità di Beneficiario, dovrà presentare, come descritto nell'art. 8, un rendiconto delle spese sostenute pari ad almeno il 90% dell'importo erogato a titolo di prima erogazione.
3. Il progetto è finanziato attraverso il riconoscimento di un tasso forfettario del 15% per coprire i costi indiretti sul totale dei costi del personale ammissibili, di cui all'art. 54 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
4. Roma Capitale, entro sessanta giorni successivi alla conclusione delle attività, elevabili a novanta giorni in caso di richiesta di proroga, dovrà presentare la relazione finale delle attività accompagnata dalla rendicontazione puntuale delle spese sostenute. In caso di richiesta di proroga, questa deve essere presentata alla Struttura competente entro i quindici giorni precedenti alla scadenza prevista, per iscritto e debitamente motivata. Tale richiesta sarà valutata ed eventualmente autorizzata dall'Amministrazione.

5. Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell'Amministrazione sono di proprietà dell'Amministrazione medesima; pertanto, la mancata consegna all'Amministrazione di tali prodotti sarà oggetto di opportune verifiche con l'applicazione della procedura di cui all'art. 13 della presente Convenzione.
6. Per le spese sostenute e da rendicontare a costo reale, Roma Capitale è tenuto a compilare la modulistica prevista dalla Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, del 28/03/2023 n. G04128, comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi.

Art. 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione della Convenzione)

1. Roma Capitale assume l'obbligo di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e di utilizzare strumenti idonei al tracciamento dei movimenti finanziari (es: bonifico bancario, postale ecc..) avvalendosi di Istituti accreditati, a pena di risoluzione della Convenzione.
2. Per i movimenti finanziari relativi all'art. 8 di cui alla presente Convenzione L'Autorità di gestione provvederà al trasferimento delle risorse sul bilancio di Roma Capitale accertamento n..... capitolo/articolo.....
3. La Regione trasferisce a Roma Capitale le somme dovute in forza della Convenzione, ove non diversamente precisato, sul predetto conto.

Art. 11

(Monitoraggio e valutazione)

1. Roma Capitale, in qualità di Beneficiario, anche attraverso il soggetto attuatore Zètema, si impegna ad adottare la manualistica per l'accesso e il caricamento dei dati sul sistema Regionale "SIGEM" forniti dall'AdG del PR FSE+.
2. L'AdG del PR FSE+ mette a disposizione di Roma Capitale strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e finanziario.
3. Roma Capitale, in qualità di beneficiario, si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività.

In riferimento alla valutazione, il processo avviene su criteri prestabiliti o auto-definiti in relazione alla procedura. I criteri servono a definire gli obiettivi da raggiungere e a misurare le prestazioni, consentendo di analizzare i punti di forza, le aree di miglioramento, i risultati ottenuti e i processi seguiti.

Art. 12

(Informazione e pubblicità)

1. Vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così come stabilito dall'articolo 36 del Reg. (UE) n.1057/2021 che all'articolo 1 recita: "I

destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico”.

In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 i beneficiari sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;
- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui alla presente Convenzione, al beneficiario si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal FSE+ 2021-2027.

2. Pertanto, il beneficiario dovrà attenersi agli obblighi previsti dalle normative UE (Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle disposizioni operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi.
3. Il beneficiario sarà tenuto ad inserire negli avvisi o bandi di selezione e nei contratti, lo specifico riferimento del finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 “Un'Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 - Priorità 2 - “Istruzione e Formazione”, Obiettivo specifico f), “promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità”.
4. Il beneficiario del contributo economico dovrà inserire il logo dell'UE e del FSE+ su tutto il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione Lazio provvederà a diffondere le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi.
5. Inoltre, in materia di trasparenza dell'attuazione e comunicazione del PR FSE+ 2021-2027 l'Autorità di Gestione agirà in conformità con quanto previsto dall'articolo 49 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Art. 13

(Revoca e risoluzione)

1. L'Autorità di Gestione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia della Convenzione, per controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza di Roma Capitale gli inadempimenti relativi all'applicazione della Convenzione.
2. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.) per:
 - mancato svolgimento, in tutto o in parte, delle attività assegnate;
 - mancato rispetto degli obblighi imposti a carico di Roma Capitale e per inadempienze che pregiudichino l'attuazione, il corretto uso dei fondi ed il raggiungimento dei target/obiettivi del Programma FSE+ 2021-2027;
 - quando, a seguito di contestazioni della Regione, sui punti a) e b), Roma Capitale non ponga in essere adeguate soluzioni nei tempi ivi stabiliti.
3. Non sono imputabili a Roma Capitale inosservanze, irregolarità, ritardi dipendenti dall'omesso adempimento da parte della Regione del trasferimento di fondi, ove incida sul corretto espletamento delle attività previste dal Progetto esecutivo o ne impedisca la conclusione.
4. Le cause di forza maggiore sollevano Roma Capitale da responsabilità, purché ne dia tempestiva e preventiva comunicazione rispetto alle contestazioni di addebito all'Autorità di Gestione.
5. L'Autorità di Gestione provvede ai sensi del presente articolo, previa contestazione dei fatti a mezzo PEC a Roma Capitale, alla quale è riconosciuta la facoltà di controdedurre entro sette giorni dal ricevimento della contestazione. L'Autorità di Gestione decorsi inutilmente i termini per le controdeduzioni, in assenza o in caso di controdeduzioni non accoglibili, procede alla risoluzione della Convenzione, con contestuale restituzione di eventuali somme già erogate, comprensive di interessi maturati fino alla data della risoluzione.

Art. 14

(Divieto di cumulo)

1. Roma Capitale. dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 15

(Obblighi di riservatezza)

1. Roma Capitale ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, e si impegna a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Roma Capitale è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione, fermo restando che Roma Capitale è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 16 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti dichiarano di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. RGPD) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto, nonché di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Qualora il Contraente, in ragione dell'oggetto della Convenzione, sia tenuto ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Giunta Regionale del Lazio, il medesimo deve essere designato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del RGPD. In tal caso, il Contraente si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento, da parte della Giunta Regionale del Lazio, e a sottoscrivere l'atto di nomina entro il termine di quindici giorni dalla data di stipula del presente contratto e in ogni caso prima dell'inizio dell'attività di trattamento dei dati personali.
3. Qualora non si applichi il comma precedente se le parti, Titolari del trattamento, determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento stesso, in mancanza di una norma che consenta la trasmissione dei dati tra loro, devono considerarsi "Contitolari" del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR; le stesse si impegnano a determinare in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal RGPD con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR attraverso la sottoscrizione di un accordo interno.
4. Con la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR, di cui al comma 2, il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare il trattamento dei dati in aderenza ai principi del RGPD e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nazionale e comunitaria, ivi inclusi i provvedimenti, i comunicati, le Linee Guida e ogni altro atto generale emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Contraente si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
6. In conformità a quanto previsto dal RGPD, il Contraente è tenuto a garantire che i dati

personali oggetto di trattamento, siano gestiti all'interno dello Spazio Economico Europeo e che gli stessi non siano trasferiti da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento e comunque in presenza di una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del RGPD¹ o dalle garanzie previste agli artt. 46 e ss. del RGPD stesso. In caso di trasferimenti extra UE le parti possono valutare preventivamente la necessità di implementare misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie.

Art. 17 **(Esenzione da imposte e tasse)**

- I. Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa.

Art. 18 **(Foro competente)**

- I. Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

Regione Lazio
Autorità di Gestione
PR FSE+ Lazio 2021- 2027

Roma Capitale

¹ I paesi per i quali la Commissione Europea ha emesso una decisione di adeguatezza sono consultabili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>.